

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Unione n. 5 del 25 gennaio 2022

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
E LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARBERINO TAVARNELLE
ODV PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI PRESSO LA COMUNITA'
ALLOGGIO PROTETTA "CASA FAMIGLIA MEIJER" IN FAVORE DI ADULTI
DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI**

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 15 (quindici) del mese di Marzo

tra

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, di seguito denominata "Unione" codice fiscale 94188150489 – partita IVA 06116340487 con sede legale in Via Cassia, 49 – Barberino Tavarnelle, nella persona del dott. Gilberto Macaluso C.F.: MCLGBR67H20L157S, non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile area Servizi Sociali, delegato alla stipula del presente atto con atto deliberativo dell'Unione n. 5 .del 24 gennaio 2022

e

la Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle ODV, di seguito denominata "Misericordia", con sede legale in via Benedetto Naldini, 24 – Barberino Tavarnelle (FI), nella persona del proprio rappresentante legale Provveditore Paolo Naldini, nato a Tavarnelle Val di Pesa (FI), il 19 agosto 1961 domiciliato per la carica presso la sede della Misericordia, quale soggetto proprietario e gestore della Comunità Alloggio Protetta "Casa Famiglia Meijer" ubicata in Barberino Tavarnelle (FI) Via Benedetto Naldini, n. 24 nel proseguo semplicemente indicata come "Struttura";

VISTO

- la Legge n. 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regione Toscana n. 41 del 24/02/2005 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del 09/10/2019;
- la delibera della Giunta Regione Toscana n. 995 del 11/10/2016 con la quale si approvava lo schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-

sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti;

- la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro n. 1315 del 13/09/2018 con la quale si approvava l'accordo con la Misericordia di Barberino Tavarnelle ODV per la definizione dei rapporti giuridici ed economici della Comunità Alloggio Protetta "Casa famiglia Meijer" dal 01/09/2018 al 30/04/2020;

- la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro n. 603 del 20/05/2020 con la quale si rinnova l'accordo con la Misericordia di Barberino Tavarnelle ODV per la definizione dei rapporti giuridici ed economici della Comunità Alloggio Protetta "Casa famiglia Meijer" dal 01/05/2020 al 30/04/2022;

Vista l'autorizzazione prot. n. 5684 del 20.04.2004, rilasciata dal Comune di Tavarnelle Val di Pesa con la quale, la Comunità Alloggio per disabili denominata "Casa Famiglia Majer" gestita dalla confraternita della Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa ODV – Legale rappresentante Paolo Naldoni, veniva autorizzata al funzionamento per n. 12 posti letto;

Vista la Richiesta di ampliamento presentata al SUAP dal Sig. Bruno Daddi per conto del procuratore, Sig. Paolo Naldini, della Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa – C.F. 80030190484 P.IVA 03172790481 e trasmessa all'ufficio Sociale con prot. n. 6644 "(pratica SUAP – 2019/177) Ampliamento struttura socio sanitaria casa famiglia (uff. servizi sociali)" del 15.04.2019;

Visto il verbale della commissione Multidisciplinare di Vigilanza dell'Azienda USL Toscana Centro prot. 70977 del 20,06,2019 (Prot Entrata Unione 11547 del 20,06,2019) con il quale esprime parere positivo all'ampliamento della Comunità Alloggio Protetta per disabili Casa Famiglia Meijer, sita in Via Benedetto Naldini, 24 a Barberino – Tavarnelle (FI) da 12 a 13 posti letto;

- la delibera dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 24.01.2022 con la quale si approva la bozza di Convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici della Comunità Alloggio Protetta "Casa famiglia Meijer" e conseguentemente le quote sociali di compartecipazione degli utenti della Comunità Alloggio Protetta "Casa famiglia Meijer" di Barberino Tavarnelle;

PREMESSO

- che la struttura è stata autorizzata al funzionamento quale struttura residenziale per disabili dal Comune di Tavarnelle Val di Pesa (oggi Comune di Barberino Tavarnelle) ai sensi della normativa vigente (autorizzazione n. 5684 del 29/04/2004) e la stessa risulta

accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con Determinazione del Responsabile Area Amministrativa Servizi sociali dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 12003 del 30/06/2011 a seguito della dichiarazione sostitutiva presentata dal soggetto gestore;

- in data 8.02.2001 è stata autorizzata dal Comune di Tavarnelle Val di Pesa come Comunità alloggio protetta per l'accoglienza di n. 7 soggetti adulti disabili in condizioni di gravità;

- in data 29.04.2009 ha ottenuto dal Comune di Tavarnelle val di Pesa l'autorizzazione amministrativa per l'ampliamento da 7 a 12 posti letto;

- che in data 30/06/20211 con atto determinativo n. 12033 veniva accreditata dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino la struttura Casa Famiglia Maijer ai sensi della L.R. n. 82 del 28/12/2009 a seguito della dichiarazione sostitutiva presentata dal soggetto gestore;

- che per svolgere i propri compiti la struttura mette a disposizione:

1. i locali le cui planimetrie sono conservate presso il Comune di Barberino Tavarnelle (FI);

2. le attrezzature tecniche di cui all'allegato elenco;

3. il documento di organizzazione interna (DOI) che illustra l'organigramma e la dotazione del personale addetto, specificato per qualifiche e mansioni;

4. il regolamento interno di funzionamento;

5. la carta dei servizi della comunità;

- che la Comunità alloggio ha la capacità ricettiva prevista nell'atto di autorizzazione per n. 13 posti per adulti disabili non autosufficienti in condizioni di gravità. La struttura si rende disponibile a riservare alcuni posti per ricoveri prioritariamente per i Comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Nulla ostando al funzionamento della struttura, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari e nei limiti indicati dalle leggi regionali e nazionali in materia, l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino si avvale della predetta struttura per le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie in favore di soggetti disabili non autosufficienti, non altrimenti assistibili a domicilio, segnalati dal Servizio competente secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni.

ART. 2 – SCOPI DELLA CONVENZIONE

La convenzione definisce reciprocamente fra le parti contraenti le prerogative, gli obblighi e le norme di rispettive competenze.

Si ammettono a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione persone individuate dai servizi socio-sanitari territoriali, secondo le procedure di cui alla normativa regionale, in particolare la L.R. 41/2005, e secondo le norme previste dal Regolamento Comunale per le prestazioni socio-assistenziali.

ART. 3 – NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO

La struttura si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia ed al rispetto dei requisiti di idoneità a funzionare delle strutture residenziali per inabili di cui legge regionale 41/2005.

ART. 4 COMITATO DI GESTIONE

All'interno della Comunità è costituito un Comitato di Gestione formato dal responsabile della struttura, da due rappresentanti della Misericordia, dall'Assistente Sociale dell'Unione in rappresentanza della stessa Unione e della Società della Salute area fiorentina Sud Est e della USL Toscana Centro, con funzioni di indirizzo, controllo e gestione. Il Comitato fornisce alla direzione suggerimenti e proposte per migliorare la qualità del servizio, decide sulle ammissioni e svolge ogni altra funzione prevista dal Regolamento.

ART. 5 POSTI RISERVATI

La Comunità alloggio riserva i propri posti autorizzati ad utenti secondo le seguenti priorità di residenza:

1. Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa;
2. Altri Comuni della Società della salute area sud est Fiorentino, altri Comuni della USL Toscana Centro di Firenze e, qualora non utilizzati, ad utenti di altre USL della Regione Toscana.

ART. 6 AMMISSIONI

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) è subordinata comunque all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela legale.

L'impegnativa dell'Ente competente deve indicare la tipologia di intervento richiesto ed eventualmente il periodo autorizzato. La struttura che eroga la prestazione, accertata la

regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dandone comunicazione entri cinque giorni all'Unità Sanitaria Locale interessata.

Due posti fra i 13 previsti nella struttura vengono riservati dal Comitato di gestione, in deroga all'art. 5 della presente convenzione, all'inserimento di soggetti che pur provenendo da altri comuni vicini, mantengono rapporti e legami con la comunità locale e con il territorio nel quale la struttura è ubicata. Tale riserva dovrà avere il consenso del Comune di residenza e la preventiva autorizzazione a pagare la quota sanitaria da parte della USL di appartenenza.

ART. 7 - DIMISSIONI

La dimissione dell'ospite, quando non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o da chi ne esercita la tutela, deve essere concordata dall'Azienda Sanitaria di provenienza dell'utente con la partecipazione eventuale dell'Azienda territorialmente competente per la struttura e il Comitato di gestione della Comunità alloggio, con l'obbligo di coinvolgere nella decisione l'interessato, i suoi familiari e/o chi ne abbia la tutela.

La struttura è tenuta a comunicare al Comune interessato l'avvenuta dimissione dell'assistito entro cinque giorni dalla data stessa delle dimissioni.

ART. 8 – PRESTAZIONI DELLA STRUTTURA

La casa famiglia "Meijer" garantisce agli ospiti le seguenti prestazioni:

- a) uso di camera;
 - b) uso di stanze comunitarie;
 - c) riscaldamento e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica;
 - d) fornitura di vitto consistente in:
 - prima colazione;
 - pranzo e cena: primo piatto, secondo piatto (due scelte) e contorno, pane bevande nella quantità necessaria prevista nell'apposita tabella dietetica, frutta.
- Per detta alimentazione la struttura si avvarrà della tabella dietetica approvata dall'U.O. competente della USL Toscana Centro e per eventuali diete particolari su prescrizione medica. Il menù giornaliero sarà esposto nella sala da pranzo.
- e) pulizia degli ambienti comuni, pulizia delle camere, rifacimento del letto;
 - f) manutenzione e lavaggio biancheria ad uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.) biancheria personale e vestiario di uso corrente;
 - g) assistenza alla persona, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario e materiale per l'igiene personale, somministrazione della terapia medica; per le situazioni che lo richiedono vestizione e svestizione, igiene personale per i soggetti incontinenti, aiuto nella assunzione dei cibi;

- h) trasporto degli assistiti da e per la struttura secondo i programmi individuali di intervento ed eventuali esigenze del momento;
- i) attività educative, ergoterapiche, di animazione, attività motorie e ricreative.

ART. 9 TUTELA DELLA SALUTE

1. Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale organizzate sul territorio in base al piano dei servizi socio-sanitari. Lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati scelti dagli ospiti.
2. La struttura si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi socio-sanitari dell'USL per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative, riabilitative.
3. La struttura è tenuta a :
 - predisporre e rendere attivi, per ciascun ospite, il Progetto di assistenza Personalizzato (PAP) ed i piani individuali di intervento concordati con gli operatori del Distretto;
 - chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;
 - prestare all'ammalato le necessarie cure, su prescrizione del medico;
 - fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge;
 - curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico;
 - organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale del malato e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
 - interessarsi perché gli ammalati seguano la dieta prescritta dal medico;
 - avvisare i parenti in caso di pericolo di vita e di grave infermità.
4. Tutte le attività e gli interventi contenuti nei punti sopra indicati devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti di cui al successivo art. 13.

ART. 10 ORGANIZZAZIONE E FRUIBILITA' DEGLI SPAZI

Le camere rispettano le superfici previste dal Regolamento di idoneità delle strutture emanato con riferimento alle norme regionali in materia.

Gli arredi delle camere comprendono:

- letti appoggiati alla parete dalla sola parte della testata e separati fra di loro in modo da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio ed accesso al letto da parte di degenti in carrozzina;
- tavolini da notte, uno per ciascun ospite;

- armadio degli effetti personali (almeno un'anta e una cassetiera per ospite);
- una sedia per ciascun ospite fornita di braccioli;
- poltroncine fornite di braccioli;
- complementi di arredo e accessori necessari;
- sistema elettrico di chiamata personale.

Gli spazi a disposizione degli ospiti sono:

- n. 1 sala da pranzo-soggiorno
- n. 1 saletta TV
- n. 1 cucina attrezzata idoneamente
- n. 1 dispensa
- n. 1 locale adibito a mediceria
- n. 4 bagni attrezzati
- n. 1 bagno assistito
- n. 6 camere doppie
- n. 1 camera singola
- n. 2 servizi e spogliatoi adibiti al personale
- n. 1 ripostiglio
- n. 2 locali adibiti a lavanderia
- n. 2 terrazze a disposizione degli ospiti
- n. 1 giardino attrezzato per il passaggio della carrozzina

ART. 11 ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA

La struttura si impegna a garantire all'ospite la massima libertà compatibilmente con lo stato di salute e ad organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti.

Viene garantita agli ospiti la possibilità di partecipare alle iniziative culturali, di vacanza e sociali in genere attuate nella zona.

La struttura si impegna, anche in collaborazione con il servizio sociale del territorio, affinché gli ospiti possano rimanere collegati al proprio contesto familiare e sociale facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti e amici, favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi soggiorni in famiglia.

ART. 12 REGOLAMENTO INTERNO E PARTECIPAZIONE

La struttura è dotata e si impegna al rispetto della Carta dei Servizi e del Regolamento interno predisposti secondo le disposizioni vigenti ed a garantire la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.

ART. 13 DOCUMENTAZIONE

La struttura si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

La documentazione comprende:

- a) registro delle presenze degli ospiti;
- b) cartelle personali degli ospiti con dati anagrafici amministrativi e sanitari;
- c) registro delle terapie individuali;
- d) quaderno con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite per la consegna fra gli operatori;
- e) tabella dietetica esposta in cucina e nelle sale da pranzo, approvata dal Responsabile U.O. Igiene Pubblica della USL Toscana Centro;
- f) registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e del turno di lavoro;
- g) ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria;
- h) eventuale altra indicazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.

ART. 14 RETTA

Gli importi delle rette per L'attività della Casa famiglia Meijer sono i seguenti:

- a) € 82,00 (ottantadue/00) giornaliera pro-capite per gli inserimenti residenziali nel caso in cui l'utente permanga per l'intera giornata presso la struttura;
- b) € 58,00 (cinquantotto/00) giornaliera pro-capite nel caso in cui l'utente partecipi ad attività presso altri centri diurni; in questo caso la quota è comprensiva di colazione e cena;
- c) € 70,00 (settanta/00) giornaliera pro-capite nel caso in cui l'utente partecipi ad attività di Inserimento Socio Terapeutico; in questo caso la quota è comprensiva di colazione, pranzo e cena;
- d) nel caso di "riserva di posto" per il periodo di inserimento verrà applicata la tariffa di € 32,00 (trentadue/00) giornaliera pro-capite

L'importo delle quota sanitaria viene annualmente deliberato dall'Azienda USL Toscana Centro sulla base della vigente normativa in materia.

La struttura riceverà l'importo della quota sanitaria dall'azienda Sanitaria e della quota sociale dall'interessato e/o dai familiari tenuti per legge e/o dal Comune di provenienza dell'ospite.

Con cadenza biennale, dalla data di stipula della presenta convenzione, il comitato di gestione elabora una proposta di aggiornamento delle rette, con riferimento ai costi di gestione della Comunità, da sottoporre all'Approvazione dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

ART. 15 MODALITA' E PAGAMENTI RETTE

Al momento del ricovero sarà indicata a cura del Comune di Residenza dell'utente l'eventuale quota di compartecipazione a diretto carico dell'ospite e/o dei familiari. Quest'ultima quota sarà riscossa direttamente dalla Casa Famiglia in rate mensili entro il 15 del mese successivo. La struttura non può richiedere agli interessati, a nessun titolo, mensilità anticipata salvo consenso formale degli stessi, né tanto meno anticipazioni sulle quota a carico dell'Unione Comunale.

Non potranno essere considerate prestazioni da includere nel costo della retta e come tali non potranno essere imposte unilateralmente agli ospiti o familiari con impegnativa separata gli interventi sanitari e sociali facenti carico al servizio sanitario nazionale e ai servizi sociali del territorio.

Il pagamento della quota parte della retta a carico dell'Unione Comunale verrà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili contabilizzati sulle effettive giornate di presenza dietro presentazione di regolare fattura. Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno la possibilità alla struttura di richiedere l'applicazione di interessi legali, nelle misure stabilite per legge.

Per la quota parte a carico dell'ospite, o dei familiari, il Comune di provenienza eserciterà tutte quelle azioni ritenute necessarie per la salvaguardia dei pagamenti in favore della struttura ospitante.

ART. 16 CONSERVAZIONE DEL POSTO

In caso di brevi assenze per motivi familiari non superiori a trenta giorni, per soggiorni climatici non superiori a quindici giorni e per ricoveri ospedalieri è assicurato il mantenimento del posto. Per detto periodo viene corrisposto alla struttura il 70% della quota sociale.

In caso di assenze prolungate per un periodo complessivo di 60 giorni, l'ospite potrà essere esonerato a seguito di valutazione a cura del Comitato di gestione.

ART. 17 ASSICURAZIONE

La struttura è tenuta a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile degli ospiti verso terzi per qualsiasi evento da essi causato durante la permanenza all'interno della struttura.

ART. 18 LIBERO ACCESSO AGLI OPERATORI DEL COMUNE

PER VIGILANZA E CONTROLLO

La struttura è tenuta a consentire il libero accesso a tutti gli ambienti agli operatori dei servizi socio-sanitari della ASL e del Comune per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. La struttura si impegna altresì a facilitare rapporti diretti tra operatori e personale ed operatori e ospiti.

ART. 19 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SISTEMA INFORMATIVO

La struttura promuove la partecipazione del personale impegnato nei vari livelli professionali di assistenza agli ospiti, a iniziative di formazione e aggiornamento anche integrati in favore di anziani e/o adulti disabili nell'ambito di programmi promossi al riguardo dall'ASL di Firenze e/o dai Comuni del Chianti F.no.

ART. 20 INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, alle leggi nazionali e regionali in materia e in particolare alla L.R. 41/2005 sono contestate dalla parte che ne abbia interesse, per iscritto e con fissazione perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione dell'efficacia di quanto stabilito con la presente convenzione. Trascorso inutilmente il termine concesso, L'Unione ha diritto alla rescissione unilaterale del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

La presente Convenzione si intende automaticamente revocata nel caso in cui venga dichiarata decaduta l'autorizzazione a funzionare.

ART. 21 GIUDIZIO ARBITRALE

Le eventuali controversie in merito alla applicazione della presente convenzione saranno giudicate da un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato dall'Unione, uno nominato dalla struttura ed il terzo designato di comune accordo dai

primi due. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente dovrà essere effettuata dal Tribunale del luogo ove è stata stipulata la convenzione. Le spese conseguenti sono a carico dei convenuti in parti uguali.

ART. 22 DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata triennale dalla data della stipula.

ART. 23 DISPOSIZIONI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 460/97.

ART. 24 REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda tabella allegata al DPR 131/1986.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice civile e delle leggi in materia. Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. Quanto sopra convenuto per il presente atto è letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti.

Barberino Tavarnelle, 15.03.2022

Il Responsabile
Area Servizi alla Persona
Dr. Gilberto Macaluso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. ed it.)

Il Provveditore della
Misericordia
Paolo Naldini
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. ed it.)